|  |
| --- |
| Il presente modello di contratto contiene testi guida visibili solo sullo schermo, ma che possono essere stampati insieme ad esso se necessario. **Per non stampare i testi guida**, deselezionare la casella «Stampa testo nascosto» nella sezione «Opzioni di stampa » sotto File – Opzioni – Visualizzazione!  Regolamentazione concernente l’utilizzo del binario di raccordo da parte di FFS Cargo |

Stazione:

Numero:

tra Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA

Bahnhofstrasse 12

4600 Olten

(in seguito «FFS Cargo»)

e [nome del raccordato]

Indirizzo

Casella postale

NPA Località

[impresa, natura giuridica, sede, ev. nome della società del Gruppo / succursale / settore aziendale, indirizzo (via, NPA località, Paese in caso di contratto internazionale)]

(in seguito «raccordato»)

concernente l’utilizzo dei binari di raccordo n. xxx (in seguito «l’impianto») nella stazione [nome della stazione] a cura del servizio di manovra di FFS Cargo

# Basi legali e oggetto della regolamentazione

|  |
| --- |
| Fondandosi  * sulla legge federale del 25 settembre 2015 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (LTM, RS 742.41) * sull’ordinanza del 25 maggio 2016 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (OTM, RS 742.411)   il presente contratto disciplina l’utilizzo del binario di raccordo da parte di FFS Cargo ed eventuali conseguenti rivendicazioni di diritti. |

# Esercizio dell’impianto

## Il raccordato autorizza FFS Cargo a utilizzare gratuitamente il proprio impianto per scopi di manovra alle seguenti condizioni. Qualora l’impianto sia utilizzato anche da coutenti o da raccordati a monte, FFS Cargo è autorizzata a servire anche questi ultimi.

## Ai sensi dell’Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, l’impianto fa parte dell’azienda del raccordato.

## Per il resto, le disposizioni concrete concernenti l’utilizzo dell’impianto sono disciplinate nelle prescrizioni d’esercizio nella versione di volta in volta valida. Il raccordato è tenuto a comunicare a FFS Cargo la versione di volta in volta valida delle prescrizioni d’esercizio dietro dichiarazione di ricevuta.

## Le parti contraenti devono adempiere in particolare gli incarichi elencati nell’Appendice 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sicurezza del traffico sull’impiantoIl raccordato provvede affinché gli impianti sotto la sua responsabilità si trovino in uno stato che garantisca la sicurezza dell’esercizio.Responsabilità  |  | | --- | | Ciascuna delle parti risponde dei danni provocati durante l’esercizio o a causa dell’omissione degli obblighi imposti dalla legge o di quelli contrattuali. Rimangono riservati i casi di forza maggiore, colpa comprovata di terzi e colpa propria comprovata del danneggiato. | | La parte con responsabilità verso l’interno risarcisce nell’ambito delle presenti normative l’altra parte in caso di pretese avanzate da terzi.  In caso di liquidazione extragiudiziale del danno viene invitata la parte responsabile; l’esito della liquidazione del danno è vincolante per entrambe le parti (regresso). In caso di composizione processuale della controversia, questa va notificata alla parte responsabile. | |

Testo guida: Il raccordato e il Management delle assicurazioni FFS effettuano una valutazione del rischio separata per i danni a cose e persone. Qualora per i danni a cose e persone risulti un rischio superiore a CHF 5 mio, nel contratto dovrà essere inserito il testo seguente   
(**Attenzione**: il testo seguente è per il momento ancora un testo guida e quindi non visibile. Deve ancora essere riformattato!):

«Il raccordato assicura inoltre la propria responsabilità civile con una copertura assicurativa di xy per i danni a cose e persone.»

## Ciascuna parte è responsabile per gli ausiliari da essa coinvolti.

|  |
| --- |
| Persone di riferimento Le persone di riferimento del raccordato sono elencate nelle prescrizioni d’esercizio, mentre quelle di FFS Cargo sono riportate sulla homepage di FFS Cargo (<http://www.sbbcargo.com/it/offerta/reti/binari-di-raccordo.html>). |

# Dichiarazione ai media (inclusi social media, testimonial) e uso dei loghi delle parti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento alla regolamentazione e l’uso del nome o del logo della controparte richiedono il previo consenso esplicito da parte della rispettiva controparte. Le dichiarazioni pubbliche a terzi sono equiparate alle dichiarazioni ai media. Entrata in vigore, cessione, modifica e disdetta della regolamentazione  |  | | --- | | La regolamentazione entra in vigore al momento della firma. Essa sostituisce tutte le regolamentazioni esistenti tra le parti in merito all’utilizzo dell’impianto per il servizio di manovra. | | Il presente contratto deve essere ceduto con validità giuridica a un eventuale successore giuridico. In mancanza di cessione, diritti e doveri derivanti dal presente contratto continueranno a competere alla parte contrattuale attuale. | | Eventuali modifiche e integrazioni del contratto e delle sue parti/appendici sono possibili in qualunque momento di comune accordo, ma per essere valide necessitano della forma scritta. | | La regolamentazione può essere disdetta in qualsiasi momento da entrambe le parti con lettera raccomandata, osservando un termine di disdetta di dodici mesi. |  Diritto applicabile  |  | | --- | | Alla regolamentazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. | |

# Foro competente

|  |
| --- |
| Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il presente contratto i tribunali nel luogo della stazione di raccordo. |

# Appendici

Le seguenti appendici sono parti integranti del documento contrattuale:

Appendice 1 🡺 Prescrizioni generali

# Copie

|  |
| --- |
| La presente regolamentazione è stilata in due esemplari conformi. Il raccordato e FFS Cargo hanno ricevuto ciascuno un esemplare firmato comprese le appendici. |

# Firme

Per Ferrovie federali svizzere FFS Cargo SA:

Luogo/Data Luogo/Data

Nome, Cognome Nome, Cognome  
Capo settore Produzione Supporto della dirigenza

Per il raccordato:

     

Luogo/Data Luogo/Data

Nome, Cognome Nome, Cognome  
Funzione Funzione

**Appendice 1**

**Prescrizioni generali**

Per la consegna e il ritiro dei carri sul binario di raccordo a cura della FFS Cargo SA, il **raccordato** è responsabile in particolare di:

a) mantenere sgombro l’impianto dietro il punto di consegna dei carri su una lunghezza sufficiente per consentire la consegna;

b) mantenere sgombro il profilo di spazio libero per consentire la consegna e il ritiro dei carri;

c) collocare e assicurare parti mobili di gru e di altri impianti fuori dal profilo di spazio libero;

d) ricoverare veicoli e altri oggetti mobili a non meno di 2,50 m di distanza su entrambi i lati dell’asse del binario;

e) eseguire lo sgombero della neve e del ghiaccio, la pulizia delle controrotaie e la manutenzione dei sentieri da utilizzare conformemente alle prescrizioni d’esercizio;

f) acquistare i dispositivi mobili necessari per l’esercizio dell’impianto e gli oggetti d’equipaggiamento come staffe d’arresto, palanchini, sbarre d’accoppiamento ecc.;

g) aprire e chiudere i cancelli dei binari e i portoni dei capannoni\*;

h) inserire e disinserire l’illuminazione dei binari\*.

\*nella misura in cui il rispettivo contratto di trasporto applicabile e le rispettive prescrizioni d’esercizio applicabili non contengano regolamentazioni divergenti.

Per la consegna e il ritiro dei carri sul binario di raccordo, **FFS Cargo** è responsabile in particolare per:

1. il rispetto delle prescrizioni d’esercizio di volta in volta applicabili, purché siano state messe a disposizione di FFS Cargo in maniera dimostrabile almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore;
2. l’impiego conforme alle regole di veicoli e personale (incluso del personale incaricato da FFS Cargo).